

Roma, 01 luglio 2025

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Dott. Attilio **VISCONTI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Eros **MANNINO**

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dott.ssa Maddalena **DE LUCA**

Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Domenico **DE BARTOLOMEO**

Al Dirigente dell'Ufficio per il Servizio di
Salvataggio e Antincendio Portuale e per le
Specialità Nautiche
Ing. Antonio **PERAZZOLO**

e per conoscenza

Al Sottosegretario di Stato
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: applicazione del regolamento per il passaggio di qualifica nel ruolo di Capo Squadra e Capo Reparto specialità Nautici e Sommozzatori per la procedura concorsuale decorrenze 2021/2022/2023/2024/2025 – richieste.

Egregi,

dopo un'attesa estenuante da parte del personale appartenente al Ruolo delle Specialità, sono state avviate le procedure per i passaggi di qualifica a Capo squadra Nautico di Coperta, Nautico di Macchina e Sommozzatore, per le decorrenze 2021-2022-2023-2024- 2025.

Al riguardo il personale ci segnala la non corretta applicazione di quanto contenuto nel regolamento richiamato in oggetto. Nella passata selezione Capo Squadra indirizzata al Ruolo delle Specialità decorrenza 2020, infatti, molti lavoratori vennero penalizzati da una non corretta applicazione di quanto previsto dal regolamento per il passaggio di qualifica di detto personale.

Nello specifico il comma 2, Art. 4 del DM 137 - 23 Agosto 2021 "Regolamento passaggi di qualifica Capo Squadra specialisti, cita":

"Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti, mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti... omissis.

L'apposita commissione istituita per l'occasione attribuì, erroneamente, il punteggio relativo all'anzianità di specialità a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione (rilascio

del brevetto) e non dall'immissione in ruolo come specificato nel regolamento. Difatti il ruolo degli specialisti fu istituito con l'art. 29 del D.Lgs.127 del 6 ottobre 2018 che cita:

"Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche) — Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista) — **Art. 29** (Ruoli del personale specialista).

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:

- a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
- b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Inoltre nel regolamento all'art. 4, comma 6 - corsi di aggiornamento – viene riportato:

“sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità e delle relative certificazioni e abilitazioni”.

Quanto chiaramente riportato nel regolamento in questione, trova invece libera interpretazione da parte delle commissioni.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede di applicare il regolamento concorsuale in forma corretta, dando un adeguato valore ai corsi di formazione ed ai vari titoli posseduti dai candidati, escludendo i corsi per il conseguimento dei brevetti citati dall'Art. 4, comma 6 del regolamento e, attribuendo il corretto punteggio all'anzianità di servizio e a quella nel ruolo e non di brevetto; **quest'ultima andrà calcolata solo a parità di punteggio.**

Nel merito del riconoscimento dei corsi effettuati rappresentiamo che la partecipazione ad alcuni corsi, in particolare per il personale Sommozzatore, non è stata possibile in quanto non necessario per il nucleo di riferimento. Un esempio potrebbe riguardare **le qualificazioni TASK - speleo subacquea, alto fondale e strumentale**. Questi punteggi, a nostro avviso, tenuto conto che non hanno riguardato tutto il personale, non dovrebbero favorire taluni a discapito di altri. La FP CGIL VVF propone, così come proposto per l'anzianità di brevetto, che tali corsi possano essere considerati a parità di punteggi.

Ci viene inoltre segnalato che i posti riportati nel bando non rispecchiano le reali carenze nei Nuclei, evidenziando anche una certa differenza tra quelli messi a disposizione per la mobilità nazionale e quelli messi a concorso. Chiediamo pertanto il rispetto dei numeri previsti dal DM 22 luglio 2022 (“Aggiornamento della ripartizione della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 167 del 05 agosto 2022 “Ripartizione delle dotazioni organiche tra le sedi permanenti dei Comandi dei vigili del fuoco), coprendo le reali carenze di specialisti qualificati.

Riteniamo che questa Amministrazione non debba proseguire a deludere le legittime aspettative del personale appartenente al Ruolo delle Specialità Nautiche e Sommozzatore, applicando nel modo corretto quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF
Mauro **GIULIANELLA**

